



Cod. H29D/P2  
Cod. FL/ne  
Circ. n. 59

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo\_generale  
**Prot.: 0002051**  
**Data: 06/05/2015**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Pianificatori territoriali ed elenchi del Ministero dell'Interno di cui al D.M. 5.8.2011 - Novità giurisprudenziali.**

Il Consiglio Nazionale ha ricevuto, da parte di numerosi Ordini, quesiti con cui si chiede se un pianificatore territoriale sezione A/B, in possesso dell'attestato di frequenza al corso base di specializzazione in prevenzione incendi di 120 ore (D.M. 5 agosto 2011, art. 4), possa iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno previsti dal citato D.M.

In merito a tale aspetto, si segnala che con la allegata ordinanza 648/2015 del TAR Lazio, è stato stabilito che l'art. 2 del DM del 5 agosto 2011 individua la necessità di "*professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico"*", negando, in tale occasione e dal punto di vista cautelare, l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore.

Tale ordinanza, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è stata recentemente confermata integralmente dai giudici di ultimo grado, che hanno ritenuto che "*non si evidenziano elementi tali da disattendere l'ordinanza del T.A.R.*".

Si invitano gli Ordini in indirizzo a tener conto della citata giurisprudenza, dal momento in cui, in base all'art. 6 del D.M. 5.8.2011, per le richieste di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno vi è competenza esclusiva dell'Ordine territoriale.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)

**All. c.s.:**



N. 01863/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02626/2015 REG.RIC.



## **REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**ha pronunciato la presente**

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2015, proposto da:

Eleonora Brizzi, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo e Giulio Micioni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Postumia 3;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Antonucci in Roma, via Oslavia 30; Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso lo stesso Colabianchi in Roma, Via Oslavia 30;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III n. 00648/2015, resa tra le parti, concernente diniego inclusione negli elenchi del Ministero dell'Interno ex art. 16 d.lgs 139/2006 (prevenzione incendi)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Roberto De Giuseppe, Alberto Colabianchi, Luigi Guccinelli e l'avv. dello Stato Maurizio D'Ascia;

Ritenuto che non si evidenziano elementi tali da disattendere l'ordinanza del T.A.R.;

ritenuto altresì di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 2626/2015).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



REPUBBLICA ITALIANA  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente  
**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16579 del 2014, proposto da:

Brizzi Eleonora, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, Via Postumia 3;

*contro*

Ministero dell'Interno, n.c.;

*nei confronti di*

Consiglio dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso Marco Antonucci in Roma, Via Oslavia, 30;

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Antonucci, con domicilio eletto presso Marco Antonucci in Roma, Via Oslavia, 30;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

rigetto richiesta di inclusione degli elenchi del ministero dell'interno di cui all'art. 6 d.m. 05.08.11 -  
(pianificatori territoriali sezioni a/b)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara e di Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non pare prima facie fornito di profili di fondatezza, in quanto l'art. 2 del DM del 5 agosto 2011 riporta alle professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico";

- che, inoltre, non emergono concreti profili di pregiudizio atti a sorreggere una misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)